



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0010208 P-4.22.25
del 16/11/2020



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c. Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *"Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online"* COM(2020) 568 - 2020/0259(COD)

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero della giustizia, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio

f.to Daria Provvidenza Petralia



Ministero della Giustizia

Ufficio legislativo Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

infoattiue@governo.it

Roma, li 13.II.2020

OGGETTO: nota DPE prot. nr. 8237 P-4.22.25 del 22.9.2020 di richiesta, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 234/2012, di relazione e tabella di corrispondenza *ex* DPCM del 17 marzo 2015, relativa alla proposta della Commissione (2020) 568 *final*

Con la presente si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, relativamente alla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/ per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori *online*.

Il componente del Nucleo di Valutazione

Roberta Bardelle

Visto, per condivisione,

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Mauro Vitiello



Ministero della Giustizia

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online

- Codice della proposta: COM(2020) 568 *final*
- Codice interistituzionale: 2020/0259
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della Giustizia

Premessa: finalità e contesto

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La direttiva 2002/58/CE ("direttiva e-privacy") garantisce la tutela della vita privata, della riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale direttiva attua gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") nel diritto derivato dell'Unione.

Il 21 dicembre 2020, con l'entrata in vigore del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (*European Electronic Communications Code* — "EECC"), la definizione di **servizi di comunicazione elettronica** sarà sostituita da una **nuova definizione**, che comprende i **servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero**. A partire da tale data, questi servizi rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione della direttiva e-privacy, che si basa sulla definizione dell'EECC. Tale cambiamento riguarda i **servizi di comunicazione quali i servizi di messaggistica e di posta elettronica basati sul web nonché la telefonia via Internet**.

Alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero stanno



Ministero della Giustizia

già utilizzando tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali sui minori nell'ambito dei loro servizi e segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e/o per rimuovere il materiale pedopornografico.

La Commissione ha annunciato che entro il secondo trimestre del 2021 proporrà la legislazione necessaria per contrastare efficacemente gli abusi sessuali sui minori online, anche imponendo ai fornitori di servizi online interessati di individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo alle autorità pubbliche. L'obiettivo della legislazione annunciata sarà quello di sostituire il presente regolamento istituendo misure obbligatorie per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori.

Le pratiche attuali di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero volte a individuare gli abusi sessuali sui minori online non sembrano in linea con determinate disposizioni della direttiva e-privacy.

La direttiva e-privacy non contiene una base giuridica esplicita per consentire ai fornitori di servizi digitali il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell'individuazione degli abusi sessuali sui minori online, i quali potranno agire in tal senso solo nel caso in cui gli Stati membri adottino misure legislative giustificate in base ai motivi di cui all'articolo 15 di tale direttiva nel rispetto delle prescrizioni stabilite da tale disposizione.

In mancanza di tali misure legislative nazionali e in attesa dell'adozione della legislazione a lungo termine annunciata nella strategia della Commissione del 24 luglio 2020, **i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero non disporrebbero di una base giuridica per continuare a individuare gli abusi sessuali sui minori nell'ambito dei loro servizi.**

La presente proposta avanza pertanto una soluzione legislativa provvisoria, in quanto dovrebbe cessare di applicarsi nel dicembre 2025, e mirata al solo obiettivo di introdurre una deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicabilità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 della direttiva e-privacy, che tutelano la riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico.

La pertinente base giuridica è costituita dagli articoli 16 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Secondo la Commissione in forza del principio di sussidiarietà, l'UE può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. L'intervento dell'UE è indicato come necessario "per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno". A parere della Commissione la mancanza di un intervento dell'Unione in questo settore rischierebbe di creare frammentazione qualora gli Stati membri adottassero legislazioni nazionali divergenti entro il 21 dicembre 2020. In aggiunta, la Commissione evidenzia che una deroga a livello di Unione all'applicazione delle disposizioni della direttiva e-privacy per talune attività di trattamento



Ministero della Giustizia

può essere adottata unicamente mediante una normativa dell'Unione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Secondo la Commissione la proposta soddisfa il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. Introduce una deroga temporanea e mirata in relazione ad alcuni aspetti delle modifiche del quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se ed in quanto sono attualmente conformi al diritto dell'Unione. La proposta introduce in particolare una deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicabilità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 della direttiva e-privacy **al solo scopo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare tecnologie specifiche e di proseguire le loro attività attuali nella misura necessaria per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi, in attesa dell'adozione della legislazione a lungo termine annunciata.** Tale deroga al campo di applicazione riveduto della direttiva e-privacy deve essere interpretata restrittivamente, come limitata alle tecnologie utilizzate regolarmente dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Allo stato non vi sono elementi di specifica valutazione

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Parametro non pertinente rispetto alla Proposta in esame

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il negoziato si prospetta di brevissima durata, dovendo il regolamento necessariamente essere licenziato entro il 20 dicembre 2020.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

A causa della ristrettezza dei tempi non sono state compiute in sede europea specifiche valutazioni di impatto, intendendosi introdurre una deroga rigorosamente limitata e temporanea



Ministero della Giustizia

all'applicabilità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 della direttiva e-privacy per garantire che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero possano continuare volontariamente a utilizzare tecnologie specifiche per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi dopo il 20 dicembre 2020, in attesa dell'adozione della legislazione a lungo termine.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Si introduce una deroga alle norme di cui al Titolo X del codice privacy.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non pertinente

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non pertinente

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non pertinente



Ministero della Giustizia

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online

- **Codice della proposta:** COM(2020) 568 *final*
- **Codice interistituzionale:** 2020/0259
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme temporanee e rigorosamente limitate che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il	La direttiva 2002/58 è stata recepita nel Titolo X del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". La deroga, quindi, opererà sul territorio nazionale con riferimento agli artt. 121-132 <i>quater</i>	L'articolo 1 definisce l'obiettivo della proposta, ovvero l'introduzione di una deroga agli obblighi derivanti dalla direttiva e privacy.



Ministero della Giustizia

materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi.		
<p>Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>1) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero": un servizio quale definito all'articolo 2, punto 7, della direttiva (UE) 2018/1972;</p> <p>2) "abusi sessuali sui minori online":</p> <p>a) il materiale pedopornografico quale definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>b) l'adescamento di minori al fine di compiere atti sessuali con un minore o di produrre materiale pedopornografico nei modi seguenti:</p> <p>i) attirando il minore mediante l'offerta di regali o altri vantaggi;</p> <p>ii) minacciando il minore di conseguenze negative che possono avere un impatto significativo sul minore stesso;</p> <p>iii) fornendo al minore materiale pornografico o mettendolo a sua disposizione;</p> <p>c) lo spettacolo pornografico quale definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/93/UE</p>		<p>L'articolo 2 fa riferimento alla definizione di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero nella direttiva (UE) 2018/1972 (codice europeo delle comunicazioni elettroniche) e a talune definizioni contenute nella direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.</p>
<p>3 Ambito di applicazione della deroga Gli obblighi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 della direttiva 2002/58/CE non si applicano al trattamento dei dati personali e di altro tipo connesso alla fornitura di servizi di comunicazione</p>	<p>Gli obblighi sono contenuti negli artt. 122 e 123 del <i>codice della privacy</i></p> <p>Art. 122 - Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente</p> <p>1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio</p>	<p>L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione della deroga introducendo una dispensa limitata dagli obblighi stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1, e dall'articolo 6 della direttiva e-privacy per il trattamento dei dati personali e di altro tipo connesso alla fornitura dei servizi di</p>



Ministero della Giustizia

<p>interpersonale indipendenti dal numero strettamente necessario per l'uso della tecnologia al solo scopo di rimuovere materiale pedopornografico e di individuare o segnalare gli abusi sessuali sui minori online alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, a condizione che:</p> <p>a) il trattamento sia proporzionato e limitato alle tecnologie consolidate utilizzate regolarmente dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a tal fine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformi allo stato dell'arte del settore e le meno invasive della vita privata;</p> <p>b) la tecnologia utilizzata sia di per sé sufficientemente affidabile in quanto limita il più possibile il tasso di errori relativi all'individuazione di contenuti che rappresentano abusi sessuali sui minori e, qualora si verificano tali errori occasionali, le loro conseguenze siano corrette senza indugio;</p> <p>c) la tecnologia utilizzata per individuare l'adescamento di minori sia limitata all'uso di indicatori chiave pertinenti, quali parole chiave e fattori di rischio oggettivamente identificati, quali la differenza di età, fatto salvo il diritto alla verifica umana;</p> <p>d) il trattamento sia limitato a quanto strettamente necessario ai fini dell'individuazione e della segnalazione di abusi sessuali sui minori online e della rimozione di materiale pedopornografico e, a meno che l'abuso sessuale sui minori online non sia stato</p>	<p>terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.</p> <p>2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.</p>	<p>comunicazione interpersonale indipendenti dal numero necessario per l'uso della tecnologia, compresa, ove necessario, qualsiasi verifica umana direttamente connessa all'uso della tecnologia, al solo scopo di individuare o segnalare gli abusi sessuali sui minori online alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori nonché di rimuovere il materiale pedopornografico; tale articolo stabilisce inoltre un elenco di condizioni per l'applicazione di tale deroga.</p>
---	---	---



Ministero della Giustizia

<p>individuato e confermato come tale, sia immediatamente cancellato;</p> <p>e) il fornitore pubblici annualmente una relazione sul trattamento eseguito, indicando il tipo e il volume dei dati trattati, il numero di casi individuati, le misure applicate per selezionare e migliorare gli indicatori chiave, i numeri e i tassi di errori (falsi positivi) delle diverse tecnologie utilizzate, le misure applicate per limitare il tasso di errore e il relativo risultato conseguito, la politica di conservazione dei dati e le garanzie applicate in materia di protezione dei dati.</p> <p>Per quanto riguarda la lettera d), se l'abuso sessuale sui minori online è stato individuato e confermato in quanto tale, i dati pertinenti possono essere conservati unicamente per i seguenti fini e solo per il periodo necessario:</p> <ul style="list-style-type: none">– per la segnalazione e per rispondere a richieste proporzionate delle autorità di contrasto e di altre autorità pubbliche competenti;– per bloccare il conto dell'utente in questione;– in relazione a dati identificati in modo affidabile come pedopornografia, per la creazione di una firma digitale unica e non riconvertibile ("hash").	<p>2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.</p> <p>Art. 123</p> <p>Dati relativi al traffico</p> <p>1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore</p>	
--	---	--



Ministero della Giustizia

<p>aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento. 4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. 5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente a persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata. 6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.</p>	
---	--



Ministero della Giustizia

<p>Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>		<p>L'articolo 4 fissa la data di entrata in vigore e la data di applicazione del regolamento nonché la data o le condizioni alle quali il regolamento cessa di applicarsi.</p>